



A.D. 1308  
**unipg**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PERUGIA

# **Regolamento in materia di CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO E CORSI DI PERFEZIONAMENTO**

## Indice

<b>TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 – Definizioni .....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione .....	3
<b>TITOLO II – CORSI CHE CONFERISCONO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI .....</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I – NORME COMUNI A TUTTI I CORSI .....</b>	<b>3</b>
Art. 3 – Oggetto .....	3
Art. 4 – Gestione amministrativa dei corsi .....	3
Art. 5 – Copertura finanziaria dei corsi e compensi.....	4
Art. 6 – Collaborazioni interuniversitarie.....	4
Art. 7 – Collaborazioni con enti esterni.....	4
Art. 8 – Organi dei corsi.....	5
Art. 9 – Docenti .....	5
Art. 10 – Tutor .....	6
Art. 11 – Iscrizione, rinuncia e decadenza.....	6
Art. 12 – Obblighi di frequenza .....	6
Art. 13 – Disciplina dei crediti formativi universitari.....	6
<b>CAPO II – MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO DI ALTA FORMAZIONE .....</b>	<b>6</b>
Art. 14 – Principi e caratteristiche generali.....	6
Art. 15 – Istituzione/attivazione e riedizione .....	7
Art. 16 – Progetto di corso e Regolamento didattico del corso .....	7
Art. 17 – Titoli per l’accesso .....	8
Art. 18 – Bandi.....	8
Art. 19 – Avvio dei corsi .....	8
Art. 20 – Verifiche intermedie di profitto.....	8
Art. 21 – Esame finale e rilascio del Diploma di Master Universitario.....	8
<b>CAPO III – CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA E SUMMER/WINTER SCHOOL.....</b>	<b>9</b>
Art. 22 – Principi generali.....	9
Art. 23 – Istituzione/attivazione e riedizione .....	9
Art. 24 – Regolamento didattico del corso .....	9
Art. 25 – Titoli per l’accesso.....	10
Art. 26 – Avvisi.....	10
Art. 27 – Verifiche intermedie di profitto.....	10
Art. 28 – Esame finale e certificazione.....	10
<b>TITOLO III – CORSI CHE NON CONFERISCONO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI .....</b>	<b>10</b>
Art. 29 – Oggetto .....	10
Art. 30 – Attivazione.....	10
<b>TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>10</b>
Art. 31 – Approvazione .....	10
Art. 32 – Abrogazioni.....	11
Art. 33 – Emanazione ed entrata in vigore .....	11

## **TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1 – Definizioni**

- 1) Ai sensi del presente regolamento, si intende:
  - a) per *Ateneo*, l'Università degli Studi di Perugia;
  - b) per *credito formativo universitario (cfu)*, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  - c) per *corsi*, i Master, i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione, i Corsi di Formazione Permanente e Continua e le Summer/Winter School;
  - d) per *Master*, un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e continua e ricorrente, istituito ai sensi dell'art. 3 del DM 270/240, che rilascia almeno 60 crediti formativi universitari, ha una durata di un anno accademico e successivo al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il titolo di Master universitario di primo e di secondo livello;
  - e) per *Corso di Perfezionamento di Alta Formazione*, un corso universitario post-lauream professionalizzante, istituito ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 162/1982 e dell'art. 6 della Legge 341/1990, di durata compresa tra 3 mesi ed un anno, che rilascia da 15 a 60 crediti formativi universitari e che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico;
  - f) per *Corso di Formazione Permanente e Continua*, un corso universitario di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità, istituito ai sensi dell'art. 3 del D.M. 270/2004 e dell'art. 6 della L. 341/1990, della durata compresa in genere tra 20 a 80 ore di didattica assistita e che può conferire crediti formativi universitari;
  - g) per *summer/winter school*, un corso universitario intensivo, anche residenziale e a connotazione internazionale, della durata da una a quattro settimane e che può conferire crediti formativi universitari;
  - h) per *progetto di corso*, il progetto di istituzione/attivazione o riedizione dei corsi, da sottoporre agli Organi accademici per l'approvazione;
  - i) per *regolamento didattico del corso*, il regolamento didattico del corso attivato, rivolto principalmente agli studenti e, più in generale, ai vari stakeholders;

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica ai corsi che conferiscono cfu, istituiti ed attivati in applicazione dell'art.46 dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia ed ai relativi studenti iscritti, nonché ai Corsi di Formazione Permanente e Continua e alle Summer/Winter School che non conferiscono cfu.
2. In caso di collaborazioni interuniversitarie finalizzate all'organizzazione di corsi non attivati presso l'Ateneo, si applicano le disposizioni riportate nel presente regolamento, ferme restando eventuali disposizioni diverse stabilite in sede di accordo e riportate nell'atto convenzionale approvato dagli Organi Accademici d'Ateneo.

## **TITOLO II – CORSI CHE CONFERISCONO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI**

### **CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I CORSI**

#### **Art. 3 – Oggetto**

1. Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, l'Ateneo, in conformità ai propri obiettivi, promuove e organizza percorsi di formazione volti a fornire allo studente conoscenze scientifiche e abilità professionali specifiche e di eccellenza.

#### **Art. 4 – Gestione amministrativa dei corsi**

- 1 La gestione amministrativa dei corsi è affidata ai Dipartimenti o ai Centri di spesa.
2. La gestione della carriera degli iscritti al corso è affidata ai competenti uffici dell'Ateneo.
3. In caso di corsi organizzati in convenzione con altri Atenei e/o con soggetti esterni le modalità di gestione sono determinate nella convenzione.

## **Art. 5 – Copertura finanziaria dei corsi e compensi**

1. L'Ateneo e i Dipartimenti forniscono la docenza e possono fornire anche strutture, attrezzature e supporto amministrativo. I corsi devono comunque autofinanziarsi per le attrezzature supplementari, la docenza e per le altre attività didattiche che siano ritenute necessarie.
2. Il finanziamento deve essere ottenuto attraverso i contributi degli iscritti e attraverso eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di enti e soggetti esterni, ad eccezione del finanziamento dell'Ateneo per i corsi di formazione permanente e continua destinati ai dipendenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione fissa al momento dell'approvazione la quota della contribuzione a carico degli iscritti che deve essere versata nel bilancio dell'Ateneo. La quota spettante all'Ateneo non può comunque essere inferiore al 10% ed una ulteriore quota, di almeno il 5%, deve essere assegnata al Dipartimento interessato.
4. Qualora l'Ateneo concorra al corso attivato da altro Ateneo sede amministrativa, la quota della contribuzione di cui all'art. 10, comma 3, a carico degli iscritti spettante all'Università degli Studi di Perugia è ripartita in 50% spettante all'Ateneo e 50% assegnata al Dipartimento interessato.
5. Gli oneri relativi al pagamento dei contratti per le attività didattiche, di tutorato e integrative prestate da personale esterno gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso.
6. L'acquisto di attrezzature ritenute necessarie al corso, di cui l'Ateneo o i Dipartimenti non fossero dotati o che non potessero comunque fornire, grava esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso.
7. Eventuali borse di studio e/o agevolazioni per studenti meritevoli possono essere stanziare sui fondi di pertinenza del corso.
8. Le attività didattiche affidate ai docenti dei Dipartimenti interessati sono retribuite, ove previsto, a carico del bilancio del corso stesso. La retribuzione oraria non può superare l'importo di 150 euro lordi.
9. Nel bilancio dei corsi può essere prevista anche l'eventuale retribuzione degli incarichi direttivi e gestionali, secondo criteri e modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 6 – Collaborazioni interuniversitarie**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DM 270/2004, l'Ateneo promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al progetto di corso.
2. Nei corsi attivati dall'Università degli Studi di Perugia sede amministrativa in collaborazione con altri Atenei, le convenzioni di cui al comma 1 indicano, oltre ai contenuti previsti per il regolamento didattico di corso:
  - a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);
  - b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti;
  - c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti e i riferimenti al sistema nazionale di educazione superiore;
  - d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la conversione dei voti (per i Master o corsi con università estere);
  - e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali trasferimenti di dati;
  - f) la responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario;
  - g) la composizione del corpo docente;
  - h) le modalità con cui si prevede di organizzare l'eventuale mobilità di studenti e docenti;
  - i) Le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare.
3. Nei corsi attivati in collaborazione con altro Ateneo sede amministrativa, le convenzioni di cui al comma 1 devono riportare le informazioni previste dal precedente comma 2, nonché l'indicazione della quota della contribuzione a carico degli iscritti spettante all'Università degli Studi di Perugia.

### **Art. 7 – Collaborazioni con enti esterni**

1. Per la realizzazione dei corsi l'Ateneo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati sulla base di apposite convenzioni stipulate e approvate dagli Organi Accademici d'Ateneo.
2. I Consigli dei Dipartimenti garantiscono con l'approvazione della proposta di collaborazione che l'apporto del soggetto esterno sia effettivamente qualificato e corrispondente alle esigenze formative del corso.
3. Oltre ai contenuti previsti per il regolamento di corso, le convenzioni di cui al comma 1 definiscono puntualmente gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la sostenibilità del corso.

### **Art. 8 – Organi dei corsi**

1. Ai sensi del Regolamento Generale d'Ateneo e ove non diversamente previsto, sono Organi dei corsi:
  - nei Master e nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione, il Collegio dei docenti, il Direttore e, ove previsto, il Consiglio direttivo;
  - nei Corsi di Formazione Permanente e Continua e nelle summer/winter school, il Comitato Scientifico e il Coordinatore.

2. Nei Master e nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione, il Collegio dei docenti è composto dai docenti responsabili delle aree disciplinari del Master o del Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in numero non inferiore a 5, è presieduto dal Direttore ed è nominato dal Rettore, a seguito dell'approvazione del progetto di corso. Il Collegio dei docenti assicura il funzionamento dei corsi, definisce la programmazione delle attività didattiche e formative, provvede alla organizzazione e svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali. Il Collegio dei docenti, se previsto nella proposta istitutiva dei corsi, può delegare parte delle proprie competenze ad un Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è eletto dal Collegio dei docenti tra i propri membri in numero non inferiore a 3, è presieduto dal Direttore, dura in carica per la durata del Corso e comunque per non più di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Il Direttore è eletto dal Collegio dei docenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i professori del Collegio stesso. Il Direttore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica per la durata del Corso e comunque per non più di tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

3. Nei Corsi di Formazione Permanente e Continua e nelle summer/winter school, il Comitato Scientifico è composto dai docenti proponenti l'intervento in numero non inferiore a 3, è presieduto dal Coordinatore ed è nominato dal Rettore, a seguito dell'approvazione del regolamento didattico di corso. Il Comitato Scientifico assicura il funzionamento dei corsi, definisce la programmazione delle attività didattiche e formative, provvede alla organizzazione e svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali. Il Coordinatore è nominato con provvedimento del Rettore, su proposta del Comitato Scientifico, dura in carica per la durata del Corso e comunque per non più di tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

### **Art. 9 – Docenti**

1. Le attività didattiche frontali e di laboratorio previste nei corsi sono svolte da docenti con competenze ed esperienze altamente qualificate nei relativi ambiti di insegnamento.
2. I Dipartimenti proponenti contribuiscono all'attività formativa con docenti a loro afferenti nella misura minima del 25% delle ore di didattica assistita, come riportato nel progetto di corso.
3. Nel caso in cui un Dipartimento proponente afferisca ad una Scuola Interdipartimentale, il requisito di cui al comma precedente può essere verificato con il contributo dei docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola medesima.
4. A docenti universitari deve essere affidato almeno il 45% delle ore di didattica assistita, come riportato nel regolamento didattico.
5. L'affidamento di attività didattiche nei Master e nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione a Professori di I e II fascia dell'Ateneo può essere retribuito se il docente affidatario ha già raggiunto 120 ore di didattica ufficiale nei corsi di laurea e di laurea magistrale o se nel settore di appartenenza del docente tutti gli insegnamenti attivati dal Dipartimento di appartenenza sono coperti con Docenti di ruolo.

6. L'affidamento di attività didattiche nei Master e nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione a Ricercatori Universitari può essere retribuito se il docente affidatario abbia dato la disponibilità, attestata dal Direttore del Dipartimento di afferenza, all'affidamento di attività didattiche nei corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di afferenza.

7. L'affidamento di attività didattiche nei Master e nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale o a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali è subordinato alla disciplina dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

#### **Art. 10 – Tutor**

1. La funzione di tutor d'aula e di coordinamento è affidata dal Collegio dei docenti sulla base di contratti ad una unità di personale reclutata secondo le norme vigenti.

#### **Art. 11 – Iscrizione, rinuncia e decadenza**

1. Le quote di iscrizione ai corsi sono versate in un'unica rata, salvo eccezioni debitamente motivate.

2. Il Collegio dei docenti ha facoltà di ammettere alla frequenza dei corsi uditori nella percentuale massima del 20% dei partecipanti, anche se non prevista nel progetto di corso. Gli uditori non sostengono esami e verifiche, non conseguono crediti formativi universitari e, al termine del corso, ricevono un attestato di partecipazione. Per gli uditori è prevista una contribuzione ridotta, fino a un massimo del 50%.

3. La contemporanea iscrizione ad un corso ed un altro corso di studio è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo.

4. La rinuncia al corso comporta l'interruzione del rapporto dello studente con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente e non comporta il rimborso delle quote di iscrizione già versate.

5. Nei casi in cui lo studente non consegua le frequenze minime stabilite dal regolamento didattico del corso o non sostenga l'esame finale nelle sedute previste è considerato decaduto. La decadenza dal corso comporta l'interruzione del rapporto dello studente con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente e non comporta il rimborso delle quote di iscrizione già versate.

6. Agli studenti iscritti ai corsi si applicano, ove possibile, le disposizioni previste in materia nel Regolamento Studenti e nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

#### **Art. 12 – Obblighi di frequenza**

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività dei corsi è obbligatoria.

2. I regolamenti didattici dei corsi possono stabilire un numero massimo di assenze compatibili con l'obbligatorietà della frequenza, nonché le disposizioni in ordine alle eventuali forme di recupero delle assenze.

#### **Art. 13 – Disciplina dei crediti formativi universitari**

1. Ai sensi del D.M. 270/2004, a ciascun cfu corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.

2. In genere un cfu corrisponde a:

- 6/9 ore di lezione frontale e le ore restanti dedicate allo studio individuale;
- 12/15 ore di attività in laboratorio o esercitazione guidata e le ore restanti dedicate allo studio individuale;
- 18/25 ore di formazione professionalizzante ( tirocini, attività con guida diretta del docente su piccoli gruppi di studenti), oppure di studio assistito (esercitazione autonoma degli studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica) e le eventuali ore restanti dedicate allo studio individuale.

3. Nei casi di rinuncia o decadenza, gli eventuali cfu acquisiti per una determinata attività formativa sono registrati nella carriera dello studente solo se conseguiti a seguito di relativa verifica di profitto.

4. I Dipartimenti proponenti possono stabilire il riconoscimento delle attività formative previste nel

percorso di Master di I° livello in un corso di laurea magistrale attivato presso il Dipartimento stesso al fine del conseguimento del relativo titolo.

## **CAPO II – MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO DI ALTA FORMAZIONE**

### **Art. 14 – Principi e caratteristiche generali**

1. I Master sono istituiti per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento dei laureati nelle varie discipline e all'accertata domanda formativa del mercato del lavoro.

2. I Master comprendono attività didattica frontale e di laboratorio, qualora sia parte integrante del Master, per un numero di ore non inferiore a 280 e altre forme di studio guidato e di didattica interattiva distribuite in uno o più cicli nell'arco di un anno, accompagnate obbligatoriamente da uno stage e dalla redazione di un progetto o di un elaborato. All'insieme delle suddette attività, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale per un totale di almeno 1500 ore corrisponde l'acquisizione, da parte degli iscritti, di almeno 60 crediti formativi universitari necessari a ottenere il titolo di Master.

3. La contemporanea iscrizione ad un Master ed un altro corso di studio è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo.

4. I Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di qualificazione professionale.

5. I Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione comprendono attività didattica frontale e di laboratorio di durata compresa tra 3 mesi ed un anno. All'insieme delle suddette attività, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale corrisponde l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari compreso tra 15 e 60.

6. L'iscrizione ad un Corso di Perfezionamento di Alta Formazione è compatibile con l'iscrizione ad altri corsi di studio.

### **Art. 15 – Istituzione/attivazione e riedizione**

1. I Master e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione.

2. I Master e i Corsi di perfezionamento possono essere istituiti e cogestiti dai Dipartimenti con i Centri di Ateneo per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta Formazione, anche con soggetti esterni partecipanti o collegati.

3. Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master.

4. Lo schema di relazione per la riedizione è predisposto dal Presidio per la Qualità d'Ateneo per ciascuna tipologia di corso.

5. Il Nucleo di Valutazione esprime, sulla base della relazione, un parere in ordine alla riedizione e lo sottopone agli Organi Accademici per l'approvazione della riedizione. Resta salva la possibilità degli Organi Accademici di richiedere al Dipartimento proponente di apportare modifiche al corso e la possibilità del Consiglio di Amministrazione di disporre la soppressione nei casi in cui non siano rispettati i requisiti previsti o nei casi in cui non si raggiunga per due volte consecutive l'eventuale numero minimo di iscritti previsto dalla struttura didattica proponente per la sua attivazione.

6. Nei casi in cui alla realizzazione di un corso concorrano altri Dipartimenti d'Ateneo in termini di risorse umane, sedi e attrezzature, il Dipartimento proponente deve dare evidenza nel provvedimento di approvazione di cui al comma 1 dell'avvenuto coordinamento con il Dipartimento concorrente.

7. Le proposte di istituzione e di attivazione dei corsi vanno presentate, salvo eccezioni debitamente motivate, nell'anno accademico antecedente quello di svolgimento e comunque non oltre il 30 aprile in quanto costituiscono parte integrante dell'Offerta Formativa d'Ateneo e sono riportati nel Manifesto degli Studi dell'Ateneo.

#### **Art. 16 – Progetto di corso e Regolamento didattico del corso**

1. Il Regolamento del corso deve indicare:

- a) la denominazione del corso, il livello, la durata, i cfu, il titolo e la certificazione rilasciati;
- b) gli obiettivi formativi e le finalità del corso, anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono, nonché gli sbocchi professionali;
- c) il progetto di articolazione delle attività formative, comprensivo della programmazione didattica degli insegnamenti e l'elenco dei docenti del Dipartimento proponente a cui gli stessi saranno affidati, nonché l'eventuale proposta di affidamento di attività didattiche frontali, di laboratorio, di tutorato e integrative a docenti di altri Dipartimenti, di altri Atenei o ad esperti di chiara fama e l'eventuale proposta di contratti per attività di laboratorio, di tutorato o integrative con il personale tecnico amministrativo e con il personale esterno non dipendente dall'Ateneo;
- d) la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
- e) il numero massimo di iscritti e il numero minimo per l'attivazione del Master, nonché l'eventuale previsione di uditori, con la specificazione che a tali studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione;
- f) i nominativi dei componenti il Collegio dei docenti e, ove previsto, del Consiglio direttivo;
- g) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso; per i corsi di Master di area medica e sanitaria l'impegno delle aziende e delle strutture sanitarie ad autorizzare lo svolgimento da parte degli studenti di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, previste dal programma formativo;
- h) Il piano finanziario comprensivo di importo delle tasse e ai contributi richiesti agli iscritti e alle eventuali erogazioni di enti esterni.

2. Il regolamento didattico di corso deve indicare;

- a) tutte le informazioni di cui al comma precedente, ad eccezione del punto h);
- b) il nominativo del Direttore;
- c) l'indicazione dei titoli di studio specifici per l'ammissione al corso;
- d) i criteri e le procedure per l'eventuale selezione dei candidati;
- e) la data presumibile di avvio delle attività didattiche;
- f) i criteri e le procedure per l'eventuale riconoscimento di crediti oltre quelli richiesti per l'ammissione;
- g) le disposizioni in ordine all'obbligo di frequenza e alle eventuali modalità per il recupero delle assenze;
- h) le disposizioni in ordine alle verifiche di profitto e alla prova finale.

3. Il Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17 – Titoli per l'accesso**

1. Requisito per l'ammissione ai corsi per Master di primo livello è il possesso almeno di una laurea o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Requisito per l'ammissione ai corsi per Master di secondo livello è il possesso di una laurea specialistica o magistrale o di una laurea del vecchio ordinamento o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

3. Requisito per l'ammissione ai Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione è il possesso almeno di una laurea o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

4. L'indicazione dei titoli di studio specifici per l'ammissione al Master e al Corso di perfezionamento di alta formazione sono indicati nel Regolamento didattico del corso.

#### **Art. 18 – Bandi**

1. Per i Master e per i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione, a seguito dell'approvazione del regolamento didattico del corso, viene emanato dall'Ufficio competente il relativo bando di selezione

che deve contenere:

- la denominazione del corso, il livello nel caso di Master, la durata, la sede, i requisiti per l'accesso, nonché un rimando al relativo regolamento didattico;
- il numero minimo di studenti iscritti necessari allo svolgimento del corso e il numero massimo di studenti ammissibili, nonché l'eventuale previsione di uditori, con la specificazione che a tali studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione;
- i termini e le modalità per la partecipazione alla prova di accesso, la data, la sede, i criteri e le modalità di selezione;
- l'ammontare della quota di iscrizione, il numero delle borse di studio, se previste, e le modalità per il loro ottenimento.

#### **Art. 19 – Avvio dei corsi**

1. Le attività didattiche hanno inizio generalmente con l'inizio dell'anno accademico successivo all'anno di attivazione, a seguito dell'espletamento delle eventuali procedure di selezione.

#### **Art. 20 – Verifiche intermedie di profitto**

1. Nei Master e nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione, il conseguimento dei cfu corrispondenti all'articolazione delle varie attività è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.

#### **Art. 21 – Esame finale e rilascio del Diploma di Master Universitario**

1. Alla conclusione del Master viene rilasciato il Diploma di Master sottoscritto dal Rettore, subordinatamente al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze acquisite, tenuto conto anche della partecipazione a stages e/o della redazione di un progetto o di un elaborato, organicamente inseriti nel programma formativo.

2. Alla conclusione del Corso di Perfezionamento di Alta Formazione, superato l'esame finale, viene rilasciato un attestato di frequenza sottoscritto dal Rettore.

### **CAPO III – CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA E SUMMER/WINTER SCHOOL**

#### **Art. 22 – Principi generali**

1. I Corsi di Formazione Permanente e Continua sono istituiti per rispondere alle esigenze di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità e sono rivolti principalmente a soggetti occupati e con attività didattiche a frequenza in genere settimanale; i Corsi di Formazione Permanente e Continua hanno una durata compresa in genere tra 20 a 80 ore di didattica assistita e possono conferire crediti formativi universitari.

2. Le Summer/Winter School sono istituite per rispondere alle esigenze di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità; le Summer/Winter School hanno una durata compresa in genere da una a quattro settimane, anche residenziale e a connotazione internazionale, e possono conferire crediti formativi universitari.

#### **Art. 23 – Istituzione/attivazione e riedizione**

1. I Corsi di Formazione Permanente e Continua e le Summer/Winter School sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione.

2. I Corsi di Formazione Permanente e Continua e le Summer/Winter School possono essere istituiti e co-gestiti dai Dipartimenti con i Centri di Ateneo per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta Formazione, anche con soggetti esterni partecipanti o collegati.

3. Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

4. Lo schema di relazione per la riedizione è predisposto dal Presidio per la Qualità d'Ateneo per ciascuna tipologia di corso.

5. Il Nucleo di Valutazione esprime, sulla base della relazione, un parere in ordine alla riedizione e lo sottopone agli Organi Accademici per l'approvazione della riedizione. Resta salva la possibilità degli Organi Accademici di richiedere al Dipartimento proponente di apportare modifiche al corso e la possibilità del Consiglio di Amministrazione di disporre la soppressione nei casi in cui non siano rispettati i requisiti previsti o che non si raggiunga per due volte consecutive l'eventuale numero minimo di iscritti previsto dalla struttura didattica proponente per la sua attivazione.

6. Nei casi in cui alla realizzazione di un corso concorrano altri Dipartimenti d'Ateneo in termini di risorse umane, sedi e attrezzature, il Dipartimento proponente deve dare evidenza nel provvedimento di approvazione di cui al comma 1 dell'avvenuto coordinamento con il Dipartimento concorrente.

#### **Art. 24 – Regolamento del corso**

1. Il Regolamento del corso deve indicare:

- a) la denominazione del corso, la durata, la certificazione rilasciata e il conseguimento di cfu;
- b) i nominativi dei componenti il Comitato Scientifico e del Coordinatore;
- c) gli obiettivi formativi e le finalità del corso, anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono;
- d) il progetto di articolazione delle attività formative, comprensivo della programmazione didattica degli insegnamenti e l'elenco dei docenti del Dipartimento proponente a cui gli stessi saranno affidati, nonché l'eventuale proposta di affidamento di attività didattiche frontali, di laboratorio, di tutorato e integrative a docenti di altri Dipartimenti, di altri Atenei o ad esperti di chiara fama e l'eventuale proposta di contratti per attività di laboratorio, di tutorato o integrative con il personale tecnico amministrativo e con il personale esterno non dipendente dall'Ateneo;
- e) la sede o le sedi di svolgimento delle attività, nonché – per le Summer/Winter School – l'indicazione in ordine alla residenzialità dell'iniziativa;
- f) l'indicazione dei titoli di studio specifici per l'ammissione al corso;
- g) il numero massimo di iscritti e il numero minimo per l'attivazione del corso;
- h) i criteri e le procedure per l'eventuale selezione dei candidati;
- i) l'importo delle tasse e dei contributi richiesti agli iscritti e delle eventuali erogazioni di enti esterni;
- j) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
- k) la data presumibile di avvio delle attività didattiche e la frequenza delle stesse;
- l) le disposizioni in ordine all'obbligo di frequenza e alle eventuali modalità per il recupero delle assenze;
- m) le disposizioni in ordine alle eventuali verifiche di profitto e alla prova finale.

2. Il Regolamento didattico di corso deve essere corredato da una scheda contenente il piano finanziario.

3. Il Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 25 – Titoli per l'accesso**

1. Requisito per l'ammissione ai Corsi di Formazione Permanente e Continua e alle Summer/Winter School è il possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

#### **Art. 26 – Avvisi**

1. Per i Corsi di Formazione Permanente e Continua e per le Summer/Winter, a seguito dell'approvazione del regolamento didattico del corso, viene emanato dall'Ufficio competente il relativo avviso per l'acquisizione delle iscrizioni, che deve contenere:

- la denominazione del corso, la durata, la sede, i requisiti per l'accesso, nonché un rimando al relativo regolamento didattico;
- il numero minimo di studenti iscritti necessari allo svolgimento del corso e, se previsto, il numero massimo di studenti ammissibili, nonché le eventuali modalità di selezione;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di iscrizione;
- l'ammontare della quota di iscrizione.

#### **Art. 27 – Verifiche intermedie di profitto**

1. Stante la peculiarità e limitata durata dei Corsi di Formazione Permanente e Continua e delle Summer/Winter, l'eventuale previsione di verifiche periodiche di accertamento delle competenze

acquisite è disciplinata nel regolamento didattico dei corsi stessi.

#### **Art. 28 – Esame finale e certificazione**

1. Alla conclusione del corso, superato l'esame finale, viene rilasciato un attestato di frequenza sottoscritto dal Rettore con relativo conseguimento dei cfu.

### **TITOLO III – CORSI CHE NON CONFERISCONO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI**

#### **Art. 29 – Oggetto**

1. Ai sensi dell'art. 64 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, l'Ateneo, può effettuare a titolo oneroso, in collaborazione e/o per conto di organismi comunitari, enti pubblici e privati, attività di formazione in via sussidiaria nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e per scopi complementari e/o strumentali alla ricerca e alla didattica.

#### **Art. 30 – Attivazione**

1. I Dipartimenti possono attivare Corsi di Formazione Permanente e Continua e Summer/Winter School che non prevedono il conferimento di crediti formativi universitari, tramite contratti o convenzioni redatti in conformità al Regolamento per l'attività conto terzi.

### **TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 31 – Approvazione**

1. Il Regolamento in materia di corsi per Master universitario e corsi di perfezionamento e le sue successive modifiche e integrazioni sono approvati con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

2. Il presente Regolamento è immediatamente modificato o integrato a seguito di eventuali modifiche dello Statuto che determinino modificazioni e variazioni delle disposizioni in esso contenute.

#### **Art. 32 – Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento dei corsi per Master universitario e ss.mm.ii., emanato con D.R. n. 135 del 20.01.2003, che continua ad applicarsi unicamente fino ad esaurimento dei corsi attivati e non conclusi al momento dell'entrata in vigore del primo.

#### **Art. 33 – Emanazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo.